



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEL
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEUM PER GLI ESPERTI E COLLABORATORI
LINGUISTICI**
Sottoscritto in data 24.6.2009

Il giorno 24 del mese di Giugno dell'anno 2009, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Ivan MONTANARI (*Presidente*)

Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Amministrativo*)

R.S.U., nelle persone di:

Lodi Loretta

Tosetto Gianluca

Viaro Barbara

Rebecchi Barbara

Preti Primo

.....
.....
.....
.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Geom. Bergamini Giancarlo FLC-CGIL

Sig. Luigi Visco CISL-Università

Dott. Marco Fortunato UIL-P.A.

Sig. Martino Antonio S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L.

sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto integrativo **riguardante la determinazione del trattamento integrativo di ateneum per gli esperti e collaboratori linguistici**

Premessa

VISTO che l'art.51 del CCNL/1996 – al comma 5 prevede che: *“Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneum, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita”*;

VISTO che l'art.51 del CCNL/1996 – al comma 6 prevede che: *“I contratti collettivi di Ateneum di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneum*;

VISTO che l'art.22 – comma 1 – del CCNL 2000/01 prevede che: *“Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all’art.51 del CCNL 21.5.1996 del comparto Università”*;

VISTO il contratto integrativo, stipulato in data 30.3.2001, relativo all'applicazione dell'art.51- comma 5 - "esperti e collaboratori linguistici" del CCNL 21.5.1996;

VISTO il contratto integrativo del 31.10.2003, con il quale le parti negoziali hanno destinato, a decorrere dall'anno 2003, euro 14.719, per incrementare i compensi accessori degli esperti e collaboratori linguistici, rimandando ad un successivo accordo la determinazione di criteri generali di incentivazione degli stessi;

VISTO il CCNL stipulato in data 27.01.2005;

VISTO il contratto integrativo, riguardante la determinazione del trattamento integrativo di ateneo per gli esperti e collaboratori linguistici per il triennio 2002/03 2003/04 2004/05, che prevede l'assorbimento della quota di £ 500 orarie, pari a € 0,26 da attribuire ai CEL a tempo determinato e a tempo indeterminato per un ammontare di € 5.910,06;

VISTO il CCNL del 28.3.2006, del comparto Università;

VISTO il CCNL del 16.10.2008 del comparto Università;

VISTO il CCNL del 12.3.2009 del comparto Università;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo del 9.6.2009 riguardante la determinazione del trattamento integrativo dei Ateneo per gli esperti e collaboratori linguistici;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.6.2009, con la quale detto Organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo;

PREMESSO CHE agli effetti del presente accordo

- per servizio prestato in **‘mansioni professionalmente equivalenti o superiori’** a quelle previste dal profilo professionale di lettore e/o di CEL si intendono l'attività di insegnamento presso scuole secondarie di II grado statali, o legalmente riconosciute, o presso Centri linguistici abilitati al rilascio di certificazioni riconosciute a livello internazionale e l'attività di docenza presso Istituti universitari o di Istruzione superiore;
- l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si impegna ad implementare le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di supporto all'apprendimento delle lingue straniere;

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO PER GLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

I. CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI.

Il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato è incrementato mediante

attribuzione del trattamento integrativo di Ateneo spettante annualmente in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita secondo i criteri e con le modalità indicate nelle disposizioni seguenti.

Il suddetto trattamento integrativo compete a titolo di trattamento accessorio.

A) CRITERI

1. Trattamento accessorio per miglioramento dei servizi e incremento della produttività

E' assegnato un premio di produttività per miglioramento dell'offerta formativa ai collaboratori ed esperti linguistici che nel corso di uno stesso anno accademico:

- a) prestano servizio presso almeno tre Facoltà;
- b) prestano servizio sia nella sede di Modena che quella di Reggio Emilia.

In relazione al criterio di cui alla lettera a) il premio di produttività si compone di un importo forfetario lordo dell'ammontare di € 150 per il personale che presta la propria attività su tre Facoltà di, di € 250 per il personale che presta la propria attività su quattro Facoltà e di € 350 per il personale che presta la propria attività su cinque Facoltà.

In relazione al criterio di cui alla lettera b) il premio di produttività si compone di un importo forfetario lordo dell'ammontare di euro 150.

2. Trattamento accessorio per esperienza acquisita

Per arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa maturata nel profilo di CEL o di lettore o in mansioni professionalmente equivalenti o superiori è assegnato un compenso lordo dell'ammontare di € 150, di € 300 e di € 400, in corrispondenza di un'anzianità di servizio minima, rispettivamente, di anni 3, di anni 8, e di anni 13.

Il compenso compete per intero in relazione all'anzianità maturata entro l'anno accademico di riferimento.

3. Criteri di distribuzione di eventuali economie realizzate.

Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della lett. A) ai punti 1) e 2) verranno distribuite fino all'utilizzo completo dell'importo totale attribuendo da una a due quote di identico valore economico - da determinare di anno in anno - ai CEL che avranno svolto almeno una delle seguenti attività, opportunamente certificate dal Centro Linguistico di Ateneo:

1. svolgimento della propria attività in Facoltà, fad o corsi che richiedono competenze linguistiche settoriali diverse;
2. gestione delle certificazioni, con preparazione di materiali didattici autentici, per un minimo di 40 ore;
3. gestione dei progetti testing (per i quali sono previste specifiche competenze nel testing) per un minimo di 30 ore;
4. preparazione di specifici materiali per il self-access;
5. elaborazione, gestione e realizzazione di progetti specifici (es. creazione di un blog per gli studenti Erasmus in arrivo).

Qualora l'attività di un Collaboratore ed Esperto Linguistico sia riconducibile a più di uno dei punti sopraesposti si procederà ad attribuire le relative quote come segue:

- per un numero di attività - tra quelle sopra indicate - compreso tra uno e due, si avrà diritto in ogni caso ad un'unica quota;
- per un numero di attività - tra quelle sopra indicate - superiore a due, si avrà diritto a due quote.

B) MODALITA'

Il trattamento integrativo di Ateneo è corrisposto al personale avente diritto secondo i criteri sopra esposti in un'unica soluzione al termine di ogni anno accademico, a condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali, con giudizio espresso dal Centro Linguistico sulla base delle relazioni dei docenti responsabili dei corsi di formazione linguistica.

L'assegnazione del trattamento accessorio previsto dal presente Accordo è disposta per la quota prevista ai precedenti punti 1) e 3], sulla base del piano annuale di utilizzazione dei collaboratori ed esperti linguistici predisposto dal CLA e delle attestazioni dell'attività svolta dai medesimi effettuata dal Direttore del Centro Linguistico secondo le risultanze dei registri tenuti dai CEL e, per la quota prevista al precedente punto 2), sulla base della documentazione presentata dal personale interessato attestante i servizi prestati in mansioni professionalmente equivalenti o superiori alle dipendenze di Enti diversi dall'Università di Modena e Reggio Emilia, nonché sulla base del servizio prestato presso questa Amministrazione in qualità di CEL. Esclusivamente ai fini del presente accordo, per i CEL in servizio a tempo indeterminato nell'anno accademico di riferimento, si terrà conto del servizio prestato a tempo determinato per almeno 3 anni fino a un massimo di 6.

II. APPLICAZIONE DELL'ART.71 DELLA LEGGE N.133/2008.

1. In applicazione dell'art.71 della Legge n.133/2008, a decorrere dalla data del 25.6.2008, alle somme derivanti dall'applicazione del punto I. lett. A) numeri 1) e 3) del presente accordo (escludendo quindi le somme spettanti per esperienza acquisita), verranno effettuate le trattenute previste al comma 1 di detto articolo (per i primi dieci giorni di malattia di ogni evento morboso) e quelle previste al comma 5 del medesimo art.71 (per tutte le altre assenze e per le malattie dall'undicesimo giorno ad esclusione di quelle contemplate al comma 3 del presente punto).

2. Le riduzioni di cui al punto precedente saranno effettuate proporzionalmente al numero di ore di assenza effettuate, nel corso dell'anno accademico, rispetto al totale monte ore annuo contrattuale sommato alle ore aggiuntive assegnate nel corso del medesimo anno accademico.

3. Sono considerate presenze ai soli fini dell'applicazione del presente accordo le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro e per congedo di paternità; le assenze per la fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare; le assenze per grave infermità, secondo quanto previsto dall'art.4 – comma 1 – della Legge n.53/2000; le assenze per i soli portatori di handicap grave, per permessi di cui all'art.33 della Legge n.104/1992; le eventuali ulteriori assenze dal servizio non contemplate attualmente nella Legge n.133/2008, o dal presente accordo, e riconosciute da specifiche disposizioni come presenze ai fini dell'applicazione dell'art. 71 comma 5 della Legge n.133/2008.

III. DESTINAZIONE DEI RISPARMI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.71 DELLA LEGGE N.133/2008.

1. I risparmi derivanti dalle trattenute operate in applicazione dell'art.71 – comma 1 – (nei primi dieci giorni di malattia di ogni evento morboso) costituiscono risparmi di bilancio che concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Dette risorse non potranno essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Le somme trattenute ai sensi del comma 5 dell'art.71 della Legge 133/2008 verranno ridistribuite applicando i criteri previsti dal punto I. lettera A) numero 3. del presente contratto.

IV. DECORRENZA DEL CONTRATTO.

Le disposizioni del presente contratto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2008/09.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Ivan MONTANARI__F.to Prof. Ivan Montanari_____

Dott. Stefano RONCHETTI__F.to Dott. Stefano Ronchetti_____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U.____F.to Loretta Lodi _____
____F.to Gianluca Tosetto____
____F.to Barbara Viaro____
____F.to Barbara Rebecchi____
____F.to Primo Preti____

F.L.C.-C.G.I.L. ____F.to Giancarlo Bergamini_____

C.I.S.L. - Università __F.to Luigi Visco____

U.I.L. - P.A. ____F.to Marco Fortunato_____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. _____

C.S.A. di Cisal -
Università _____